

DAL XIV FORUM BILANCIO- 18 FEBBRAIO 2023 ORE 06:00

Costi black list, crypto-attività e stabile organizzazione: nuove regole per favorire gli investimenti (e garantire la tassazione)

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune norme che possono avere un impatto sulla fiscalità internazionale. Tra le disposizioni più interessanti si annoverano la reintroduzione del regime di deducibilità dei costi black list, l'introduzione dell'Investment Management Exemption e il regime fiscale delle crypto-attività. Le nuove norme, rilevanti nella determinazione dei redditi di imprese e persone fisiche, sono orientate a bilanciare la necessità di favorire nuovi investimenti con quella di limitare situazioni che avrebbero portato alla mancata tassazione di alcune categorie di redditi o alla deducibilità di alcune tipologie di costi. Di questo e di altro si parlerà nel corso del XIV Forum Bilancio, in programma il 21 febbraio 2023, organizzato da Wolters Kluwer con ANDAF.

Numerose sono le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023) che hanno un impatto sugli aspetti della fiscalità internazionale. Tra questi si annoverano:

- la reintroduzione del regime di deducibilità dei costi black list,
- l'introduzione dell'Investment Management Exemption,
- il regime fiscale delle crypto-attività.

Regime di deducibilità dei costi black list

La **legge di Bilancio 2023** ha reintrodotta il regime di **deducibilità dei costi black list** (ex art. 1, commi 84-86). In particolare, i commi da *9-bis* a *9-quinquies* dell'art. 110 TUIR introducono nuovamente i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni effettuate con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati c.d. "non cooperativi". Il Legislatore ha disposto che sono ammesse in deduzione nel **limite del loro valore normale**, ex art. 9 TUIR, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, effettivamente eseguite, intercorse con controparti residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. I limiti in questione non trovano applicazione qualora dovesse essere fornita concreta prova dell'interesse economico e dell'esecuzione delle operazioni effettuate dalle imprese residenti in Italia.

Leggi anche Costi con imprese localizzate in Paesi black list: indeducibili se superiori al valore normale

Onere dell'Amministrazione finanziaria è quello di notificare al contribuente, prima di procedere all'emissione dell'accertamento, un avviso mediante il quale si concede la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, la prova dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell'operazione. Qualora l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. È consentito al contribuente proporre interpello all'Agenzia delle Entrate ex art. 11, comma 1, lettera b), legge n. 212/2000.

Con riferimento all'individuazione degli Stati o territori "**non cooperativi**" ai fini fiscali, l'art. 110, comma *9-bis*, TUIR nella nuova formulazione dispone che sono considerati Paesi o territori

non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Investment Management Exemption

La legge di Bilancio 2023 ha **integrato** la normativa prevista dall'art. 162 TUIR introducendo la disciplina del "**Investment Management Exemption**". Sono state **introdotte due presunzioni** volte a evitare la configurazione in Italia di stabili organizzazioni da parte di veicoli di investimento esteri. Obiettivo di tale provvedimento è quello di attrarre in Italia i "asset manager".

Leggi anche Stabile organizzazione: arriva l'Investment Management Exemption

Il legislatore ha previsto due presunzioni:

- 1) la presunzione di **indipendenza del soggetto residente** che svolge l'attività in Italia in favore di un veicolo di investimento non residente. In questo caso il soggetto residente è considerato indipendente dal veicolo di investimento estero;
- 2) una seconda presunzione che **non considera**, a disposizione del veicolo di investimento, **un'impresa residente** in Italia che svolge la propria attività in Italia (con il proprio personale) poiché tale l'attività svolta dall'impresa residente comporta un **beneficio al veicolo di investimento estero**.

Affinché entrambe le presunzioni siano applicabili è necessario che il rispetto dei seguenti **requisiti**:

- residenza del veicolo di investimento in uno degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni elencati nella white list del D.M. 4 settembre 1996;
- rispetto di alcuni requisiti di indipendenza da parte del veicolo di investimento che verranno identificati con un decreto del MEF;
- il soggetto operante in Italia (sia o meno ivi residente) non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e/o di controllo del veicolo di investimento e non deve detenere una partecipazione, superiore al 25%, ai risultati economici del veicolo di investimento ovvero ai risultati economici di soggetti facenti parte del medesimo gruppo di tale veicolo;
- il soggetto che opera in Italia necessita di essere remunerato a valore di mercato.

Nel caso in cui dovessero essere rispettati i requisiti oggettivi:

- 1) per la **stabile organizzazione materiale**, una sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che ivi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non è considerata a disposizione del veicolo di investimento per la sola circostanza che l'attività dell'impresa residente abbia portato un beneficio al predetto veicolo. In questo caso, la presunzione si applica in presenza di un'impresa residente che svolge attività in favore del veicolo di investimento;
- 2) per la **stabile organizzazione personale**, si considerano indipendenti i soggetti, residenti o meno nel territorio dello Stato italiano, che, in nome e/o per conto di un veicolo di investimento non residente (o di entità da questo controllate in maniera diretta od indiretta) procedono abitualmente alla conclusione di contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuiscono alla compravendita o negoziazione di strumenti finanziari e crediti.

Regime fiscale delle cripto-attività

Ulteriore normativa che avrà un impatto sulle **transazioni** poste in essere sia a livello nazionale che internazionale è il nuovo regime fiscale delle cripto-attività.

Leggi anche

- [Le criptoattività trovano le regole fiscali](#)

- [Cripto-attività: plusvalenze e proventi tra i redditi diversi](#)

L'art. 67, comma 1, lettera *c-sexies*), TUIR dispone che devono intendersi come cripto-attività “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Ne consegue che in tali casi tali attività necessitano di essere tassate come **redditi diversi di natura finanziaria**. La medesima norma, infatti, dispone che saranno tassate “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

L'art. 67, comma 1, lettera *c-sexies*), TUIR prevede, inoltre, che:

- non è prevista tassazione per redditi inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;

- non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

In base al nuovo comma 9-*bis* dell'art. 68 TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-sexies*) saranno determinate considerando la differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;

- i redditi derivanti dal possesso delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Le **plusvalenze** e gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-sexies*), TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del **26%**.

Le norme introdotte dalla **legge di Bilancio 2023** avranno un impatto rilevante nella determinazione dei redditi delle imprese e delle persone fisiche. L'intento del Legislatore è stato quello di bilanciare la necessità di favorire nuovi investimenti con quella di limitare situazioni che avrebbero portato alla mancata tassazione di alcune categorie di redditi o alla deducibilità di alcune tipologie di costi.

[Iscriviti subito al FORUM Bilancio 2023](#)

Siamo lieti di invitarvi al Forum Bilancio “**La gestione delle imprese: continuità aziendale, incertezza delle valutazioni, e transizione ai nuovi requisiti normativi**”, incontro annuale organizzato dalla **Scuola di formazione IPSOA e ANDAF** con i maggiori esperti del settore, che si terrà il **21 febbraio in live streaming**.

-

[Consulta il programma e affrettati!](#) La partecipazione all'evento è gratuita.